



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

settembre 2018

Oggetto: richiesta iscrizione registro dei praticanti per diplomato Geometra.

Rispondiamo in merito alla possibilità di iscrivere nel registro dei praticanti, al fine di sostenere gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale in edilizia, un candidato in possesso di diploma di geometra conseguito nell'anno 2008 e abilitato alla professione di geometra dall'anno 2012.

In via preliminare, occorre sottolineare che per l'accesso alla libera professione è fondamentale sostenere l'esame di stato, pertanto il candidato, anche se già abilitato alla professione di geometra, ha l'obbligo di sostenerlo al fine di ottenere l'abilitazione alla professione di perito industriale.

Il diploma di maturità tecnica per geometra non è equivalente al diploma di maturità tecnica per perito industriale in edilizia. Tuttavia, con l'entrata in vigore del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, non è più possibile conseguire entrambi i titoli di studio, in quanto virtualmente sostituiti dal "diploma di istruzione tecnica", indirizzo: Costruzione, Ambiente e Territorio - CAT.

Infatti, va considerato che il diploma di istruzione tecnica, di cui all'art. 6, comma 5, DPR 88/2010, non è più individualizzante il percorso formativo specifico per l'accesso alla professione, né i settori e gli indirizzi, anche attraverso le relative articolazioni, di cui all'articolo 4 (per il settore tecnologico, che qui ci occupa, sono nove gli indirizzi).

Il "diploma di istruzione tecnica", quale titolo finale del nuovo percorso di istruzione secondaria superiore, non trova corrispondenza, né nominale né curriculare, con il "diploma specifico", che il regolamento professionale di perito industriale, di cui all'art. 1 R.D. n. 275/1929, art. 2, comma 1, lett. e) L. n. 17/1990 e art. 55, comma 3, D.P.R. n. 328/2001, prescrive, quale titolo di accesso alla professione.

D'altronde, il principio ispiratore della Legge n. 1/2007, contenente la delega per il riordino della scuola secondaria superiore, ed il DPR 88/2010, c.d. "Riforma Gelmini", è quello di "valorizzare adeguatamente i titoli di studio di rango secondario superiore, assicurando, nel contempo, il necessario riconoscimento agli studi che portano all'università (L. 1/2007), favorendo l'ingresso nel mondo del lavoro".

Peraltro, nell'ultimo periodo dell'art. 6, co. 4 ("fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico"), il Legislatore ha voluto salvaguardare e garantire il principio costituzionale del diritto al lavoro e, quindi, anche in materia di accesso alle professioni regolamentate di rango intellettuale.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

settembre 2018

Inoltre, la Tabella dell'Allegato D al DPR 88/2010, recante la tabella di confluenza delle specializzazioni con le nuove sezioni è collegata all'art. 8 comma 1 DPR 88/2010, rubricato "*Passaggio al nuovo ordinamento*", testualmente dispone "*Gli attuali istituti tecnici di ogni tipo e indirizzo confluiscono, a partire dall'anno scolastico 2010-2011, negli istituti tecnici di cui al presente regolamento secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'Allegato D.*"

Infine, il MIUR - Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca – Ufficio di Gabinetto, con nota prot. n. 27133 del 28 settembre 2015, dell'Ufficio Legislativo, recante "parere sull'accesso agli esami abilitanti alle professioni di perito agrario, perito industriale, geometra e agrotecnico richiesto dalla DG per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione", datato 16 giugno 2015, si dichiara "*favorevole all'equipollenza dei nuovi diplomi a quelli del vecchio ordinamento ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione. Ciò argomentando da quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 6, comma 4, dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 87/2010, per quanto concerne i diplomi di istruzione professionale, e dal combinato disposto dell'art. 6, comma 4, e dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 88 del 2010, per quanto riguarda, invece, i diplomi di istruzione tecnica*".

"*Tali disposizioni – prosegue la nota – salvaguardano il valore del nuovo diploma a tutti gli effetti previsti dall'ordinamento giuridico e ulteriori rispetto all'iscrizione all'università e alle istituzioni dell'AFAM. Inoltre, l'equipollenza è, altresì, sostenibile alla luce dell'articolo 55 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, che riconosce la possibilità di accesso agli esami abilitanti alle citate professioni ai soggetti in possesso di idoneo diploma di istruzione superiore, nonché, a soggetti che, privi di detti specifici diplomi di istruzione superiore, abbiano conseguito la specifica laurea (comprensiva di un tirocinio di sei mesi)*".

Per quanto sopra, considerata la perdita della "*specificità*" del titolo di studio di istruzione tecnica, unitamente all'affermata equipollenza dei nuovi diplomi a quelli del vecchio ordinamento, ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione per le professioni di perito agrario, geometra e perito industriale, rendono il diploma secondario superiore di "*geometra*", conseguito all'epoca del previgente ordinamento, equivalente/equipollente al "*diploma di istruzione tecnica*" con indirizzo CAT, ai sensi del D.P.R. n. 88/2010 e, quindi, può essere considerato titolo di studio valido per l'iscrizione nel Registro dei Praticanti, ai fini dell'accesso agli esami di abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale nella specializzazione in "*edilizia*".

Infine, non può sottacersi che una pacifica e consolidata giurisprudenza equipara le prestazioni e le competenze dei Geometri con quelle dei Periti Industriali Edili. (*ex plurimis*: Cass., sez. I, 3 febbraio 1969, n. 326; Cons. Stato, sez. V, 10 novembre 1992, n. 1257, in Foro amm. 1992, n. 2580), stante l'esatta corrispondenza letterale tra il disposto di cui al citato art. 16 r.d. 275/1929 e l'art. 16 r.d. n. 274/1929, contenente il regolamento professionale dei Geometri.

A ciò si aggiunga che la Direttiva sul Praticantato dei Periti Industriali, duplicato nel Regolamento sul tirocinio ai sensi dell'art. 6, comma 10, dpr 7 agosto 2012, n. 137 all'art. 6 commi 5 e 6, prevede che:



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

settembre 2018

5. *“Il tirocinio deve essere effettuato presso un Perito Industriale, Ingegnere, Ente, o altro professionista, di cui all’articolo 2, comma 4, delle legge 17/1990 o Società tra professionisti, iscritti nei rispettivi Albi professionali da almeno un quinquennio, che esercitino l’attività nelle aree di specializzazione relativa al diploma del tirocinante o nei seguenti settori affini:*

Settore Civile:

a) Perito Industriale in Edilizia, Perito Industriale in Industria Mineraria;

b) ... (omissis) ...;

6. Inoltre, sono considerati altri professionisti in settori affini, quelli delle professioni di seguito elencate, purché esercitanti attività nel settore della specializzazione al diploma del praticante:

a) ... (omissis) ...;

d) per la specializzazione Edilizia: Architetto e Geometra”.

Con tali premesse, va considerata la coincidenza dei principi di valutazione della pratica professionale del perito industriale con quelli espressi nella Direttiva sul Praticantato dei Geometri (v. art. 11). Invero, il citato art 11 (“Modalità di svolgimento del periodo di tirocinio” - del Geometra, ndr) dispone che:

“1. Il tirocinio deve essere effettivo e continuativo.

2. Il professionista affidatario ha il dovere di impartire al praticante le nozioni tecniche e deontologiche che stanno a fondamento della professione.

3. Al fine di garantire l’ottimale svolgimento del periodo di tirocinio ciascun professionista affidatario non può accogliere nel proprio studio, contemporaneamente, più di tre praticanti, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio sulla base dei criteri concernenti l’attività professionale del richiedente e l’organizzazione della stessa come stabiliti dal regolamento approvato dal Consiglio Nazionale in data 22 luglio 2014 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 15 del 15.08.2014) ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del D.P.R. n. 137/2012.

4. E’ facoltà del Presidente del Collegio verificare il livello di apprendimento del praticante ogni sei mesi mediante un colloquio finalizzato a fornire le corrette indicazioni al praticante per la prosecuzione del periodo di tirocinio mediante suggerimenti, consigli e pareri.

Il Presidente può avvalersi di un’apposita commissione nominata dal consiglio del collegio.

5. Il praticante al compimento della pratica professionale deve produrre un curriculum, sottoscritto anche dal professionista affidatario, attestante le funzioni svolte ed eventuali studi compiuti che sarà allegato, a cura del praticante, alla domanda di ammissione all’esame di stato; tale documento è previsto dall’Ordinanza Ministero Istruzione per l’indizione degli esami di stato per l’abilitazione della professione di geometra.

6. Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l’effettivo svolgimento ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del D.P.R. n. 137/2012.

7. La tutela assicurativa del praticante contro gli infortuni è disciplinata dalle norme vigenti (alla data di approvazione delle presenti direttive trova applicazione la nota INAIL del 9 luglio 2004, n. 1399 la quale chiarisce che “... i praticanti, per l’attività gratuita svolta presso gli studi professionali, devono intendersi esclusi da ogni obbligo assicurativo.”

E’ di palmare evidenza anche la coincidenza e la sovrapposibilità del Regolamento sul Tirocinio dei Geometri con quello dei Periti Industriali.